

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E DELLE LAVORATRICI MADRI – MANSIONI VIETATE

1. Quadro legislativo di riferimento

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico che generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

- L. 30/12/1971 n. 1204: Tutela lavoratrici madri
- D.P.R. 25/11/1976 n. 1026: Regolamento esecuzione della L. 1204
- D.Lgs. 25/11/1996 n. 645: Tutela Lav. Madri (Recepimento norme CEE)
- L. 5/02/1999 n. 25 (Art. 17) Divieto del lavoro notturno delle gestanti
- L. 8/03/2000 n. 53: Flessibilità dell'astensione obbligatoria
- D.I. 21/07/2000 n.278. Reg. attuazione dell'art. 4 della Legge 53/2000
- D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Visto il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i.
- L. 10/12/2014 n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
- D.Lgs. 15/06/2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Lavori vietati e durata dei divieti (ai sensi del D.Lgs. 151/01 e s.m.i.)

Divieti	Periodo	note
<p>• È vietato adibire <u>al lavoro</u> le donne: (art. 16, lett.a) del D.Lgs 151/01)</p>	<p>da 2 mesi prima la data presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto</p>	<p>(art.16, lett.d) del D.Lgs 51/01) Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il divieto è esteso per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.</p>
<p>• È vietato adibire <u>al lavoro</u> la donna quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi <u>gravosi o pregiudizievoli</u>. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Per i seguenti motivi:</p> <p>a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;</p> <p>b) quando le <u>condizioni di lavoro o ambientali</u> siano ritenute <u>pregiudizievoli</u> alla salute della donna e del bambino;</p> <p>c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.</p> <p>(art.17, del D.Lgs 151/01)</p>	<p>da 3 mesi prima della data presunta del parto fino a 3 mesi dopo la data presunta del parto</p>	<p><i>Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio Ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio</i></p>
<p>• È vietato adibire le donne:</p> <p>ai <u>lavori faticosi, pericolosi ed insalubri</u>, vietati ai sensi dell'art. 7, lettere E,F,G,H,I,N,O: (vedi tabella sezione A.6)</p> <p>E) i lavori su <u>scale ed impalcature</u> mobili e fisse;</p> <p>F) i lavori di <u>manovalanza pesante</u>;</p> <p>G) i lavori che <u>comportano una stazione in piedi</u> per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;</p> <p>H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del <u>movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo</u>;</p> <p>I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono <u>intense vibrazioni</u>;</p> <p>N) i lavori di <u>monda e trapianto del riso</u>;</p> <p>O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro <u>mezzo di comunicazione in moto</u>.</p> <p>(Allegato A del D.Lgs.151/01)</p>	<p>durante la gestazione e fino al periodo di interdizione dal lavoro</p>	

Divieti	Periodo	note
<p>È vietato adibire <u>al lavoro</u> la donna <u>dalle ore 24 alle ore 6</u> <i>(art. 53, comma 1 del D.Lgs 151/01)</i></p>	<p>dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino</p>	<p>Non sono obbligate a prestare lavoro notturno:</p> <p>a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;</p> <p>b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.</p>

Divieti	Periodo	Note
<p>È vietato adibire le donne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al <u>trasporto</u>, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa • ai <u>lavori faticosi, pericolosi ed insalubri</u>, vietati ai sensi dell'art.7, lettere A,B,C,D,L,M: (vedasi tabella sezione A.6) 	<p>durante la gestazione e fino al 7 mesi dopo il parto</p>	<p>(art. 20 del D.Lgs. 151/2001)</p> <p>Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.</p>
<p>A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;</p> <p>B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche</p> <p>C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni</p> <p>D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti</p> <p>L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali</p> <p>M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai <u>lavori pericolosi e faticosi ed insalubri</u> che comportano rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B al D.Lgs 151/01 (vedasi tabella sezione A.6) <p>(Allegati A e B del D.Lgs 151/01)</p>		<p><i>Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni</i></p>

Lavori pericolosi, faticosi e insalubri (ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 151/01)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI <i>vietati alle lavoratrici in maternità</i>	
Allegato A comma1 del D.Lgs 151/01	Trasporto trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa
Allegato A del D.Lgs 151/01 lettera A <i>Sono quelli previsti dall'Allegato I alla L. 977/67 così come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262</i>	Mansioni che espongono ai seguenti agenti: <u>1. Agenti fisici:</u> a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale (ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina) b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d <u>2. Agenti biologici:</u> a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D.Lgs. 91/93, e al D.Lgs 92/93. <u>3. Agenti chimici:</u> a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs 52/97 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs 285/98; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46) 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguenti frasi, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs 626/94; (cancerogeno e mutageno) e) piombo e composti f) amianto

Segue Allegato A del
D.Lgs.151/01, comma 2
lettera A.

Lavori previsti dal D.Lgs
345/99, così come modificato
dal D.Lgs. 262/00

Processi e lavori:

- 1) di cui all'allegato VIII del D.Lgs 626/94:
 1. Produzione di auramina col metodo Michler
 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone
 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento dei nichel a temperature elevate
 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni
- 4) Lavori di mattatoio
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto
- 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
Definizione di "alta " e "bassa" tensione (art. 268 del DPR 547/55) - Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volt efficaci per corrente alternata e a 600 Volt per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500°C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi
- 11) Lavorazioni nelle fonderie
- 12) Processi elettrolitici
- 13) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe
- 14) Produzione e lavorazione dello zolfo
- 15) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi

Segue Allegato A del
D.Lgs. 151/01, comma 2
lettera A.

Lavori previsti dal D.Lgs
345/99, così come modificato
dal D.Lgs. 262/00

- | |
|--|
| 16) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere |
| 17) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti |
| 18) Lavorazione dei tabacchi |
| 19) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra |
| 20) Produzione di calce ventilata |
| 21) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno |
| 22) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi |
| 23) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili |
| 24) Lavori nei magazzini frigoriferi |
| 25) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici |
| 26) Condotte dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto |
| 27) Operazioni di metallizzazione a spruzzo |
| 28) Legaggio ed abbattimento degli alberi |
| 29) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione |
| 30) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli |
| 31) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali |
| 32) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale |
| 33) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti uso di pistole fissachiodi di elevata potenza |
| 34) Produzione di polveri metalliche |
| 35) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica |
| 36) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare |

Allegato A del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera B.

Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.

() NB!*

il D.Lgs. 25/02 ha abrogato le voci dalla 1 alla 44 e la voce 47 del sopra richiamato DPR 303/56. La necessità di porre in atto la sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente sulla base della specifica valutazione dei rischi. Tali voci sono comunque riportate (con l'asterisco) in quanto si tratta di lavorazioni con sostanze la cui esposizione abituale può produrre effetti dannosi per la lavoratrice in gravidanza o allattamento.

Lavorazioni per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria

1. Antimonio, leghe e composti *

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione dell'antimonio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla produzione di colori, vernici e mastici;
- d) alla preparazione delle miscele per la produzione di vetri;
- e) alla produzione degli antiparassitari ed all'uso professionale di essi;
- f) all'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;
- g) alla vulcanizzazione e colorazione della gomma;
- h) alla tintura e stampaggio dei tessuti.

2. Arsenico, leghe e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione dell'arsenico;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) ai lavori di pulitura, verniciatura e smaltatura;
- d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
- e) alla tintura dei filati e dei tessuti;
- f) alla concia delle pelli.

3. Bario e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del bario;
- b) alla produzione degli ossidi e dei sali.

4. Berillio, leghe e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del berillio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti;
- d) alla fabbricazione di cristalli, di ceramiche e di refrattari.

5. Cadmio, leghe e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del cadmio;
- b) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- c) alla cadmiatura;
- d) alla fabbricazione degli accumulatori.

<p>Segue <u>Allegato A</u> del D.Lgs.151/01, comma 2 lettera B.</p> <p>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</p> <p>(*) vedi nota pagina 59</p>	<p><u>6. Cromo, leghe e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione del cromo; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla cromatura; d) alla concia delle pelli. <hr/> <p><u>7. Fosforo e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione del fosforo; b) all'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali; c) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del fosforo. <hr/> <p><u>8. Manganese, leghe e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione del manganese; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; c) alla fabbricazione di pile a secco; d) alla preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti; e) alla produzione dei fiammiferi; f) alla saldatura con elettrodi al manganese. <hr/> <p><u>9. Mercurio, amalgame e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione del mercurio; b) alla preparazione delle amalgame e dei composti; c) alla fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono alla azione del mercurio); d) alla lavorazione del pelo per capelli (secretaggio); e) alla produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali; f) alla lavorazione in nero del feltro secretato; g) alle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio; h) alla doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio; i) alla fabbricazione di inneschi; l) al trattamento dei minerali auriferi e argentiferi di recupero; m) all'impiego di pompe e mercurio; n) all'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici di mercurio; o) alla preparazione e all'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.
--	---

<p>Segue <u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera B.</p> <p>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</p> <p>(*): vedi nota pagina 59</p>	<p><u>10. Nichel, leghe e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla raffinazione del nichel;</p> <p>b) alla produzione e all'impiego del nichel-carbonile.</p> <hr/> <p><u>11. Piombo, leghe e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione del piombo;</p> <p>b) alla preparazione delle leghe e dei composti;</p> <p>c) alla fabbricazione e preparazione di colori, di vernici e di mastici;</p> <p>d) alla fabbricazione di lamine, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo; alla cernita e al ricupero dei materiali piombiferi;</p> <p>e) alle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo; alla asportazione di verniciature piombifere;</p> <p>f) alla composizione tipografica a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia;</p> <p>g) alla cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;</p> <p>h) alla fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori;</p> <p>i) alla saldatura autogena e al taglio con processi termici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;</p> <p>l) alla saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;</p> <p>m) alla messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere di impianti costituiti da materiale piombifero;</p> <p>n) alla piombatura o smaltatura su superfici metalliche;</p> <p>o) alle operazioni di tempera con bagno di piombo;</p> <p>p) alla zincatura delle lamiere o alla stagnatura o alla verniciatura dei recipienti con uso di materiali contenenti piombo;</p> <p>q) alle operazioni di pulimento con o su materiali piombiferi;</p> <p>r) all'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere);</p> <p>s) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;</p> <p>t) alla produzione della gomma, guttaperga ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);</p> <p>u) alla lavorazione della gomma piombifera.</p> <hr/> <p><u>12. Selenio, leghe e composti*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <p>a) alla produzione del selenio;</p> <p>b) alla preparazione delle leghe e dei composti;</p> <p>c) alla fabbricazione delle cellule fotoelettriche, alla preparazione di colori e inchiostri, alla vulcanizzazione della gomma.</p>
--	---

Segue Allegato A del
D.Lgs.151/01, comma 2
lettera B.

Lavori per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive
e periodiche ai sensi dell'art.
33 del D.P.R. 303/56.

(*) vedi nota pagina 59

13. Vanadio, leghe e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del vanadio;
- b) alla pulitura degli impianti di combustione della nafta ed al ricupero delle ceneri relative;
- c) alla preparazione delle leghe e dei composti;
- d) all'impiego dei vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
- e) alla preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.

14. Bromo e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del bromo;
- b) all'impiego dei bromo come materia prima nei processi chimici industriali.

15. Cloro e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
- b) all'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materie prime nei processi chimici industriali;
- c) al decapaggio dei metalli con acido cloridrico;
- d) all'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

16. Fluoro e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
- b) alla preparazione dei composti del fluoro;
- c) alla incisione del vetro;
- d) alla preparazione della criolite artificiale;
- e) alla elettrolisi dell'allumina con impianto di criolite.

17. Iodio e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione dello iodio;
- b) alla preparazione dei composti.

18. Acido cianidrico e composti*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
- b) alla derattizzazione e disinfestazione;
- c) alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale);
- d) alla depurazione chimica del gas illuminante;
- e) alle operazioni di galvanoplastica;
- f) alle operazioni di tempera e di cementazione;
- g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (lim. alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrile e dei disocianati organici).

<p>Segue <u>Allegato A</u> del D.Lgs. 151/01, comma 2 lettera B.</p> <p>Lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 303/56.</p> <p>(*) vedi nota pagina 59</p>	<p><u>19. Acido nitrico e gas nitrosi*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione dell'acido nitrico; b) alla produzione della nitrocellulosa; c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrizzazione; d) alla produzione di coloranti azoici; e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli; f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco.
	<p><u>20. Cloropicrina (nitrocloroformio)*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione della cloropicrina; b) alla distribuzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale).
	<p><u>21. Anidride solforosa*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione dello zolfo; b) alla produzione dell'anidride solforosa; c) alla sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili; d) alla solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in generale; e) alla derattizzazione e disinfestazione in quanto assuma il carattere professionale; f) alla fusione dell'elektron.
	<p><u>22. Acido solforico*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) al carbonissaggio delle lane; b) al decapaggio dei metalli; c) alla produzione dello zinco elettrolitico; d) alla purificazione e raffinazione dei grassi e degli oli; e) all'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
	<p><u>23. Idrogeno solforato*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla raffinazione degli oli minerali; b) alla filatura della viscosa; c) alla vuotatura dei pozzi neri.
<p><u>24. Cloruro di zolfo*</u></p> <p><i>Lavoratori addetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla produzione del cloruro di zolfo; b) alla vulcanizzazione della gomma. 	

Segue Allegato A del
D.Lgs.151/01, comma 2
lettera B.

Lavori per i quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive
e periodiche ai sensi dell'art.
33 del D.P.R. 303/56.

(*) vedi nota pagina 59

25. Ossido di carbonio*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
- b) alla condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
- c) alla seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
- d) alla saldatura autogena ed al taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
- e) alla prova di motori a combustione interna o a scoppio.

26. Cloruro di carbonile (fosgene) e difosgene (cloroformio dimetiletrielorurato)*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile e del cloroformio di metile triclorurato.

27. Tetracloruro di carbonio*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione del tetracloruro di carbonio;
- b) all'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
- c) alla carica degli estintori;
- d) alla produzione delle miscele frigorifere (freon).

28. Solfuro di carbonio*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione di solfuro di carbonio;
- b) all'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
- c) al trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino all'essiccamento del prodotto;
- d) alla vulcanizzazione della gomma;
- e) alla disinfestazione e derattizzazione in quanto assuma carattere professionale.

29. Aldeide formica e acido formico*

Lavoratori addetti:

- a) alla produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
- b) alla fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
- c) alla fabbricazione dei compensati di legno;
- d) al trattamento antipiega dei tessuti.

30. Etere di petrolio e benzina*

Lavoratori addetti:

- a) alla distillazione e raffinazione del petrolio;
- b) alla preparazione delle miscele di benzina;
- c) alla preparazione e all'impiego di solventi a base di benzina.

ETICHETTATURA SOSTANZE CHIMICHE E RISCHI PER LA RIPRODUZIONE



Simboli del rischio chimico del Regolamento (CE) 1272/2008

Presentano rischi specifici per la riproduzione le sostanze che riportano uno o più simboli sopra esposti associati ad una o più delle seguenti frasi R:

R33 Può causare effetti cumulativi (anche durante la fase intra-uterina e/o lattazione)

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi

R40 Possibilità di effetti irreversibili

R45 Può provocare cancro (tumore)

R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

R47 Può provocare malformazioni congenite

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

R64 Può essere nocivo per i bambini allattati al seno

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, le nuove frasi sono caratterizzate dalla lettera H (hazard) e da un numero.

Ai sensi del regolamento CLP, *presentano rischi specifici per la riproduzione le sostanze che riportano uno o più simboli sopra esposti associati ad una o più delle seguenti frasi H:*

H340 Può provocare alterazioni genetiche

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H350 Può provocare il cancro

H350i Può provocare il cancro se inalato

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H370 Provoca danni agli organi

H371 Può provocare danni agli organi